*Ministero dell'Istruzione e del Merito*
*Repubblica Italiana – Regione Siciliana*
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"**
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)
Tel. 09331965969.- 09331965968 Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858
e-mail:clic83100x@istruzione.it– PEC:clic83100x@pec.istruzione.it
www.icsdonmilanigela.edu.it- Codice Univoco Ufficio di IPA:
UFIY68***Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.***

**Circ. n. 45**

**Gela, 13/10/2025**

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON MILANI"-GELA
**Prot. 0010226 del 14/10/2025**
II-1 (Uscita)

**Ai Genitori**
**Ai Docenti**
**Al personale ATA**
**Al D.S.G.A**
**Al Sito WEB**

**Oggetto:Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto triennio 2025/2028**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 8 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297
VISTA l'O.M. 15/07/1991 n. 215 modificata dalle OO.MM n. 98/1992- n. 293/1996 e n. 277/1998
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 42.6161 del 19/09/2025 recante le istruzioni per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2025-2026;
PRESO ATTO che occorre procedere al rinnovo triennale del Consiglio di Istituto

**INDICE**

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2025-2028, nei giorni di:
- **domenica 30 novembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 12.00**
- **lunedì 01 dicembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 12.00**

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni:

1. IL **CONSIGLIO DI ISTITUTO** è costituito da 19 membri, così suddivisi:
   - n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
   - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
   - n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
   - il Dirigente Scolastico (di diritto).

2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

**- ENTRAMBI I GENITORI** (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell'infanzia;

**- I DOCENTI a tempo indeterminato e determinato (con contratto sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico),** nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia, compresi gli insegnanti di religione cattolica;

**- IL PERSONALE A.T.A.** di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione

secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia.

3. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA)
5. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
    a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
    b) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente docenti;
    c) almeno n. 2 (due) elettori per la componente personale ATA.
6. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all'uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o cancelliere.
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
9. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
10. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
11. Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
12. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 dell'O.M. n. 215 del 15.07.91, è costituito un solo seggio elettorale.
13. Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta.
14. All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
15. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
16. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.
    a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
    b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
    c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
17. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.
18. L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
19. Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze
20. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
21. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
22. La proclamazione degli eletti deve avvenire lo stesso giorno delle elezioni alle ore 14:30;
23. Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2025/2028.

24. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91.

**SI PRECISA CHE:**

• Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

· L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

· Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

## CALENDARIO DELLE OPERAZIONI – Elezioni C.d.I. 2025/2028

**ADEMPIMENTI**

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale;
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.

9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14.Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato. 18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).

**SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI**
1. Indizione delle elezioni entro il 45° giorno antecedente alle votazioni;
2. Costituzione o rinnovo delle commissioni elettorali di circolo/istituto (Art. 24 O.M. n.215/91) entro il 45° giorno antecedente alle votazioni
3. Comunicazione da parte dei capi di istituto alle commissioni elettorali dei nominativi degli elettori (Art. 27 O.M. n.215/91) entro il 35° giorno antecedente le votazioni (13/10/2025)
4. Formazioni elenchi elettorali (Art. 27 O.M. n.215/91) entro il 25° giorno antecedente le votazioni (05/11/2025)
5. Presentazione delle liste dei candidati (Art. 32 O.M. n.215/91) dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno antecedente le votazioni (dalle ore 9 del 10/11/2025 alle ore 12 del15/11/2025)
6. Propaganda elettorale dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni (dal 29/10/2025 al 14/11/2025)
7. Nomina dei seggi non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni (24/11/2025)
8. Votazioni:
- **DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025** (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00)
- **LUNEDI' 01 dicembre 2025** (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00);
9. Proclamazione degli eletti entro lo stesso giorno delle elezioni.

***Il Dirigente*** **Scolastico**
Dott.ssa Clelia Muzzicato